



Individuazione del soggetto competente a ricevere l'istanza di rimborso Irap

Documento n. 25 del 22 novembre 2004

*L'istanza di rimborso notificata all'ente non competente impedisce il ricorso alla Commissione tributaria trascorso il termine di 90 giorni.
Il rimborso dell'Irap, data l'incerta natura del tributo, può essere di competenza della Regione oppure dell'Agenzia delle entrate, al verificarsi di determinate condizioni.*

NOTA OPERATIVA

Individuazione del soggetto competente a ricevere l'istanza di rimborso Irap

1. La fattispecie

L'istanza di rimborso presentata ad un Ufficio incompetente non produce alcun effetto ed in particolare impedisce la formazione del silenzio-rifiuto che costituisce condizione formale indispensabile per proporre ricorso in Commissione tributaria. In questi termini si è espressa recentemente la Commissione tributaria di Udine rilevando la competenza della Regione a ricevere l'istanza di rimborso IRAP e dichiarando conseguentemente inammissibile un ricorso proposto da un contribuente che aveva richiesto previamente il rimborso all'Agenzia delle Entrate.

La questione assume un particolare interesse in considerazione del rilevante numero di ricorsi presentati dai professionisti privi di autonoma organizzazione al fine di recuperare l'IRAP indebitamente versata.

2. Il problema

Indipendentemente dalla natura del tributo, il D.Lgs. 446/97, decreto istitutivo dell'IRAP, attribuisce in via generale alle Regioni la competenza normativa di attuazione in materia di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta. Tale attribuzione potrebbe comportare, in via di principio, un problema nell'individuazione del soggetto competente a ricevere l'istanza di rimborso.

A tal proposito alcuni commentatori hanno ritenuto che la titolarità del potere di accertamento, liquidazione e riscossione resterebbe in ogni caso incardinata in capo alla Regione, configurandosi nei confronti degli uffici delle Entrate solo una delega di funzioni per l'esercizio concreto della relativa attività in forza di una convenzione con la medesima regione.

3. La disciplina legislativa

- a) In via generale l'art. 24 D.Lgs. 446/97 prevede una completa attribuzione delle attività che riguardano l'attuazione del tributo alle Regioni alle quali è altresì demandato il compito di disciplinare le procedure applicative dell'imposta attraverso una legge regionale. È inoltre prevista la possibilità di stipulare una convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di demandare in tutto o in parte l'attuazione dell'IRAP alle Agenzie delle Entrate;
- b) è previsto tuttavia che, in via transitoria e in assenza di una disciplina regionale, l'attuazione dell'IRAP spetti alle Agenzie delle Entrate.

A tal proposito si può rilevare ad esempio che la Regione Friuli Venezia Giulia con legge 25 febbraio 2000, n. 4, all'art. 18 ha stabilito che le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP,

nonché il relativo contenzioso, sono esercitate dalla Regione.

4. L'interpretazione ministeriale

La questione è stata affrontata dall'Agenzia delle Entrate la quale con la Risoluzione n. 80/E del 31 marzo 2003 ha ritenuto che, in assenza di diversa disciplina legislativa regionale, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono competenti a svolgere totalmente le attività di accertamento, di riscossione e il contenzioso relativo all'IRAP, anche in considerazione del fatto che il legislatore ha voluto espressamente affidare le attività di attuazione dell'IRAP congiuntamente alle imposte sui redditi. Da ciò consegue che anche la materia dei rimborsi è attribuita all'Agenzia delle Entrate e la restituzione di quanto indebitamente versato dai contribuenti non può che essere disposta dall'organo che svolge le funzioni impositive e di riscossione, in quanto la sussistenza del diritto al rimborso può essere verificata solo a seguito dell'attività di controllo della dichiarazione presentata e dei versamenti eseguiti.

L'istanza, quindi, deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate locale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto richiedente.

Con nota del 17 giugno 2004 (prot. 2004/59871) l'Agenzia delle Entrate, oltre a confermare questo indirizzo interpretativo, ha affrontato anche l'ipotesi in cui le Regioni (come nel caso del Friuli Venezia Giulia) abbiano avviato le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, etc..

- A. In primo luogo la nota prende in esame la questione della legittimazione a ricevere l'istanza di rimborso in assenza di convenzione: **in tal caso la competenza è Regionale.**
- B. Qualora invece sia stata effettuata una convenzione tra Regione e Ministero, l'Agenzia ha ritenuto sussistere la propria competenza in qualità di "concessionaria" del servizio tributario, subentrando all'ente concedente. **In tale caso l'Agenzia continua ad essere destinataria delle istanze di rimborso.**

5. La giurisprudenza

Come accennato, con la sentenza 29 marzo 2004, n. 12 la Comm. Trib. Prov. Udine ha ritenuto che nel Friuli-Venezia Giulia, a seguito della entrata in vigore della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, la gestione dell'IRAP è passata agli Uffici regionali e quindi ad essi deve essere indirizzata la relativa istanza di rimborso.

Conseguentemente, a partire dall'anno d'imposta 2000, l'istanza presentata alla Agenzia delle Entrate è inidonea a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile avanti alla giustizia tributaria. La presentazione della domanda di rimborso alla Direzione regionale delle Entrate osta, infatti, alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio-rifiuto, e determina l'improponibilità del ricorso al giudice tributario per difetto del provvedimento impugnabile.

Secondo la Commissione tributaria, la menzionata risoluzione ministeriale n.

80/E/2003 non è applicabile al caso di specie, in quanto fa riferimento al contenuto di una legge regionale che disciplina in maniera diversa la materia di diritto transitorio.

6. Osservazioni conclusive

Dall'analisi svolta risulta che ai fini dell'individuazione del soggetto destinatario dell'istanza di rimborso IRAP è necessario esaminare, caso per caso, l'esistenza di una legge regionale la quale abbia demandato alle Regioni l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione e di contenzioso, nonché l'esistenza di una eventuale convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito possono prospettarsi diverse possibilità a seconda che sia stata attivata una disciplina regionale


ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP.

In caso affermativo e in assenza di una convenzione con l'Agenzia l'istanza di rimborso va indirizzata alla Regione, mentre negli altri casi **continua ad essere competente l'Agenzia delle Entrate.**

Tuttavia, a causa dell'incertezza che governa la materia, qualora non sia possibile conoscere con esattezza i contenuti delle convenzioni tra Stato-Regioni, **è consigliabile per ragioni di cautela presentare due istanze distinte, una alla Regione e una alla Agenzia.**

* * *

Si allega uno schema di istanza di rimborso, riferita a titolo di esempio alla intassabilità delle attività professionali senza organizzazione.



ISTANZA DI RIMBORSO I.R.A.P.

(Istanza di rimborso versamenti diretti ex art. 38 D.P.R. 602 del 1973)

(da spedire ai due destinatari)

Agenzia delle Entrate
Ufficio di.....
Via.....
Cap.....Città.....

Regione _____
Ufficio di.....
Via.....
Cap.....Città.....

Raccomandata A/R

Il sottoscritt..... nato a.....
il..... domiciliato a..... in via..... n°.....

Esercente l'attività [professionale di
con studio in via.....n°.....]
[Iscritto adi..... al n°.....]
Numero Partita Iva

PREMESSO

- Che la competenza a ricevere la presente istanza è dell'Agenzia delle Entrate a norma dell'art. 25 D.Lgs. 446/97, come interpretato con nota dell'Agenzia stessa del 17 giugno 2004 (prot. 2004/59871);
(ovvero in alternativa, che la competenza a ricevere la presente istanza è della Regione _____ a norma dell'art. 24 D.Lgs. 446/97, attuato con Legge regionale n. _____);
- che in dataprovvedeva al versamento, a titolo di primo acconto I.R.A.P. per l'anno, della somma di €.....
- che in dataprovvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto I.R.A.P. per l'anno, della somma di €.....
- che in dataprovvedeva al versamento, a titolo di saldo I.R.A.P. per l'anno, della somma di €.....
per un totale versato per il periodo d'imposta deldi €.....

[scrivere in modo analogo per tutti i periodi]

CONSIDERATO

- che il presupposto dell'I.R.A.P. consiste nell'esercizio "abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" (ex art. 2 D. Lgs. n. 446 1997);
- che la Corte Costituzionale con la sentenza 156/2001 ha affermato che il presupposto I.R.A.P. non sussiste "nel caso di una attività professionale...svolta in assenza di elementi di organizzazione";
- che tale affermazione è stata più volte interpretata dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie provinciali nel senso della non soggezione all'I.R.A.P. per il professionista [o lavoratore autonomo] che svolge la propria attività in assenza di una struttura organizzativa di rilievo (si vedano, per tutte, C.T.P. di Piacenza – Sez. IV. Sentenza n. 5 del 06-02-2002; C.T.P. di Parma – Sez. VI. Sentenza n. 117 del 11-12-2001; C.T.P. di Cagliari – Sez. V – Sentenza n. 729 del 10-12-2001; C.T.P. di Parma – Sez. III. Sentenza n. 93 del 15-11-2001; C.T.P. di Parma – Sez. III. Sentenza n. 94 del 15-11-2001; C.T.P. di Parma – Sez. V. Sentenza n. 64 del 14-11-2001; C.T.P. di Parma – Sez. V. Sentenza n. 65 del 14-11-2001; C.T.P. di Parma – Sez. V. Sentenza n. 66 del 14-11-2001; C.T.P. di Piacenza – Sez. IV. Sentenza n. 49 del 11-10-2001; C.T.P. di Trento – Sez. I. Sentenza n. 101 del 2-10-2001).
- che l'interpretazione ministeriale (con Risoluzione n. 32/E/2002) è incompatibile sia con quella della Corte costituzionale (Sentenza 156/2001), sia con quella risultante dalle pronunce delle Commissioni tributarie citate al punto precedente e soprattutto è stata espressamente disattesa dalla Commissione provinciale di Piacenza (Sentenza n. 5 del 6-02-2002).
- che il sottoscritto svolge la propria attività professionale con prevalente apporto di lavoro proprio, sicché risulta non configurabile, nel caso di specie, una attività autonomamente organizzata [indicare gli elementi a riprova... ad esempio, la esiguità dei beni strumentali, ecc.]
- che, nel caso di specie, emerge con chiarezza la carenza in capo al sottoscritto della soggettività passiva ai fini I.R.A.P.

CHIEDE

che codesto ufficio voglia disporre il rimborso delle somme indicate in premessa versate a titolo di I.R.A.P. per il periodo, oltre che ai corrispondenti interessi legali.

.....li,.....

Firma

.....

Si allega:

- 1) copie ricevute versamenti
- 2) copie modello Unico anni/IRAP
- 3) copia documentazione comprovante l'assenza di autonoma organizzazione [ad es. quadro RE del mod. Unico, indicante i beni ammortizzabili]

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SECONDO GLI IAS

Analisi delle differenze tra disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali (IAS 16)

a cura dell'OSSERVATORIO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Documento n. 24 dell'11 novembre 2004

Pagg. 130 - € 12,00 (iva inclusa)



CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

- RIFERIMENTI ALLO IAS 16 (VERSIONE 2003)
- OLTRE 20 ESEMPI PROPOSTI
- ESTRATTI DI BILANCIO IAS
- TABELLE SINOTTICHE
- SCRITTURE CONTABILI
- LINK IPERTESTUALI
- SCHEDA DI SINTESI FINALE

Il nuovo documento dell'Osservatorio principi contabili internazionali "Le immobilizzazioni materiali secondo gli IAS" analizza le differenze tra la disciplina contabile nazionale e i principi contabili internazionali in materia di rilevazione contabile delle immobilizzazioni materiali.

L'obiettivo del volume è duplice: da un lato, risponde all'esigenza di quanti, professionisti, imprese e operatori in genere, dovranno prossimamente applicare i principi contabili internazionali, dall'altro, favorisce chi, più in generale, si "cimenta" per la prima volta nello studio della materia.

In tale prospettiva si offre un'analisi ampia e dettagliata della disciplina contabile nazionale e dei principi contabili internazionali. Per agevolare il confronto, la trattazione delle singole tematiche è stata arricchita con link ipertestuali, esempi, scritture contabili, estratti di bilancio di società che già adottano i principi contabili internazionali e tabelle sinottiche.

A completamento dell'analisi, l'ultima parte del documento è dedicata ad una scheda di sintesi che mette a confronto le due discipline, permettendo l'immediata individuazione e consultazione delle differenze più rilevanti.

L'opera è, infine, corredata da un'appendice normativa contenente la prassi di riferimento.

Fondazione Luca Pacioli



BUONO D'ORDINE

Per ordinare il documento n. 24 dell'11 novembre 2004 dal titolo "Le immobilizzazioni materiali secondo gli IAS", (€ 12 Iva inclusa - pagg. 130), sarà sufficiente compilare il presente modulo indicando la modalità di pagamento prescelta.

Dati per la fatturazione

NOME E COGNOME

(RAGIONE SOCIALE)

PROFESSIONE

INDIRIZZO

C.A.P. CITTÀ PROVINCIA

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

INDIRIZZO E-MAIL

NUMERO TELEFONO E FAX

Modalità di pagamento

Bonifico su Banca di Roma c/c n. 60668/36 abi 03002 cab 03251 Agenzia n. 107 di Roma intestato alla Fondazione Luca Pacioli;

Assegno NON TRASFERIBILE intestato alla Fondazione Luca Pacioli da inviare in busta chiusa presso la sede di Via Paisiello, 24, Roma - 00198.

Il presente buono d'ordine va compilato in tutte le sue parti e spedito per posta, via e-mail o tramite fax (06/85.440.223), unitamente all'assegno o alla copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento.

Il documento sarà trasmesso a mezzo e-mail presso l'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, al momento del ricevimento della copia del bonifico (o dell'assegno bancario) e del presente buono d'ordine.

Informazioni privacy

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dalla Fondazione Luca Pacioli nel rispetto del .Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: invio gratuito ed informazioni commerciali relative a documenti elaborati dalla Fondazione Luca Pacioli;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: automatizzato;
3. il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non produce alcuna conseguenza;
4. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
5. il titolare del trattamento è: Fondazione Luca Pacioli - Via Giovanni Paisiello, n. 24 - 00198 ROMA;
6. al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*.

Nel caso non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni, barri la casella

* **Articolo 7 Decreto Legislativo, 30 giugno 2003, n 196**

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.